MODULARIO C. C. - 417

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

Prot. N° ..... *Allegati* .....

MOD. 376

CORTE DEI CONTI

0001852-20/06/2013-SC_MAR-T71-P

Regione Marche – CAL – CREL
Registri CAL - CREL

0000183 | 20/06/2013
| CAL_MARCHE | A

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del **Comune di San Severino Marche** – Nota prot. n. 11612/15 in data 6 giugno 2013.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. **54/2013/PAR** approvata nell'adunanza del **18 giugno 2013** concernente l'oggetto.

p. Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Angela Rosaria Pezzi) -

Deliberazione n. 54 /2013/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 18 giugno 2013

composta dai magistrati:

- Cons. Fabio Gaetano Galeffi – Presidente f.f.
- Cons. Andrea Liberati – Componente
- Primo Ref. Pasquale Principato – Componente relatore
- Ref. Valeria Franchi – Componente

* * *

PARERE

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione 16 giugno 2000 n. 14 e successive modificazioni);

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e le successive modificazioni ed integrazioni rese con la deliberazione n. 9 del 3 luglio 2009;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di San Severino Marche con nota prot. 11612/15 del 6 giugno 2013 pervenuta il successivo 7 giugno 2013 a questa Sezione ed assunta in pari data al protocollo (n. 1779);

Visto il provvedimento del 14 giugno 2013 con il quale il Presidente ha convocato la odierna adunanza per discutere la richiesta di parere;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott. Pasquale Principato;

PREMESSO

Il Comune di San Severino Marche, con nota a firma del suo Sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131, in ordine alla possibilità di sostenere un'iniziativa proposta all'ente da parte del comitato cittadino per la salvaguardia del locale ospedale, finalizzata alla raccolta di fondi per l'acquisto di un ecografo da dare in dotazione al reparto materno-infantile del citato nosocomio. A tal fine, l'ente

"chiede di conoscere se l'acquisto della suddetta apparecchiatura rientri o meno tra le finalità istituzionali del Comune e se sia possibile assumere specifico impegno di spesa a carico del bilancio comunale". Inoltre, in caso di parere positivo, si chiede se sia *"possibile utilizzare per tale acquisto una quota dei proventi delle sanzioni al codice della strada (autovelox) non vincolata ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada".*

CONSIDERATO

L'art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione del 27 aprile 2004 e poi con la deliberazione del 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva il Collegio, chiamato alla previa delibazione della ammissibilità della richiesta di parere, rileva che la stessa è stata inviata direttamente dall'ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione.

Nondimeno, pur evidenziando che appare non ulteriormente differibile l'adozione di opportuni interventi organizzativi affinché il predetto organo, istituito con l.r. 10 aprile 2007, n. 4, svolga la funzione allo stesso intestata, il Collegio ritiene la richiesta ammissibile.

Parimenti, nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, da un Comune – ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7, comma 8, l. n. 131 del 2003 costituisce attuazione (C. conti, Sez. Aut., delib. n. 13/2007) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50, comma 2, TUEL.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere che attiene alla legittimità di una tipologia di impegno di spesa. Di qui, dunque, la riferibilità del quesito posto alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione 17 febbraio 2006, n. 5 e Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Passando al merito, il dato normativo da cui occorre muovere è l'art. 14, comma 27, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con mod. in l. 30 luglio 2010, n. 122 (come modificato dall'art. 19,

comma 1, lett. a), d.l. 5 luglio 2012, n. 95 conv. con mod. in l. 7 agosto 2012, n. 135 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 305, l. 24 dicembre 2012, n. 228). Tale disposizione, nell'elencare le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, non ricomprende la erogazione di servizi in materia sanitaria (di prevenzione o cura).

Ne consegue che l'acquisto di un ecografo non costituisce attività strumentale all'esercizio di funzioni proprie dell'ente comunale. Esso è, piuttosto, compito precipuo dell'azienda sanitaria regionale, per la quale il bene rappresenta un mezzo necessario per la erogazione dei servizi istituzionali. D'altro canto, conformemente alle intenzioni del comune richiedente, il bene di cui si discute dovrebbe essere donato proprio all'azienda sanitaria, soggetto pubblico istituzionalmente preposto a fornire i servizi in materia sanitaria, entrando quindi nel patrimonio della stessa.

Al quesito posto può quindi rispondersi negativamente, non essendo possibile destinare risorse del bilancio comunale a spese finalisticamente estranee ai compiti istituzionali dell'ente stesso. Resta ferma la possibilità che, in concreto, ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 l. 7 agosto 1990, n. 241 per "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati"; come noto, infatti, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, l'ente è tenuto a predeterminare criteri e modalità di siffatte attribuzioni nonché ad osservare gli obblighi di cui all'art. 26 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

In aggiunta, la modalità prescelta (donazione modale in denaro) esclude in radice che in capo al comune vi sia un'obbligazione preesistente a erogare il contributo, in conseguenza di impegni assunti dall'ente direttamente con l'azienda sanitaria sulla base, ad esempio, di accordi di diritto pubblico o di convenzioni.

In ogni caso, non risulta che il comune abbia compiuto una preventiva attività istruttoria per conoscere – direttamente dagli organi dell'azienda sanitaria preposti all'approvvigionamento di beni – l'effettiva e attuale necessità per l'azienda di disporre di un ulteriore ecografo e l'impossibilità di farvi fronte nell'ambito delle forniture già programmate.

Tutto ciò premesso, la Sezione

DELIBERA

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di San Severino Marche ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 18 giugno 2013.

L'estensore
Pasquale Principato

Il Presidente f.f.
Fabio Gaetano Galeffi

Depositato in segreteria in data 19 GIU. 2013
DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dr. Carlo SERRA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE * ANCONA * CORTE DEI CONTI